

REGOLAMENTO (CEE) N. 1716/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4186/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1988)⁽²⁾,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti indicati nell'articolo 1 sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione

dai dazi doganali nei limiti di un massimale annuale di 31 035 t, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Dal 21 giugno al 31 dicembre 1988, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Jugoslavia

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
01.0020	3102	Concimi minerali o chimici azotati:
	3102 10	- Urea, anche in soluzione acquosa
		- - - altra
	3102 10 91	- - - in soluzione acquosa
	3102 10 99	- - - altra
		- Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio
	3102 21 00	- - Solfato di ammonio
	3102 29	- - - altri
	3102 29 10	- - - Solfonitrato di ammonio
	3102 29 90	- - - altri
	3102 30	- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:
	3102 30 10	- - in soluzione acquosa
	3102 30 90	- - - altro
	3102 40	- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante:
	3102 40 10	- - con tenore di azoto inferiore o uguale al 28 %, in peso
	3102 40 90	- - con tenore di azoto superiore al 28 %, in peso
	3102 50	- Nitrato di sodio:
	3102 50 90	- - - altro
	3102 60 00	- Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio
	3102 70 00	- Calciocianammide
3102 80 00	- Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	
3102 90 00	- altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 400 del 31. 12. 1987, pag. 6.